

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO****PRESIDENZA****Linee guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria presso il Tribunale ordinario di Milano sino al 31 luglio 2020 (art. 83, comma 7, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dal D.L. n. 28/2020)**

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*; convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

visto il Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28 recante *“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”*;

visto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

visto il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visto il D.P.C.M. 16 aprile 2020, che tra l'altro limita gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e riafferma il divieto di affollamento e la necessità di mantenere adeguate distanze interpersonali e il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

vista la Direttiva del 16/3/2020 della Direzione organizzazione giudiziaria, Ministero della Giustizia recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

lette la delibera del C.S.M. 11 marzo 2020 (prot. 186/VV/2020) e, inoltre, le *“Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”*, di cui alla delibera del CSM 27/3/2020;

sentita la Presidente della Corte d'Appello di Milano;

sentite le autorità sanitarie per il tramite del Presidente della Giunta Regionale;

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

richiamati i provvedimenti n. 50/20 e n. 56/20 di questa Presidenza, con i quali si disponeva il rinvio di tutte le udienze fissate sino al 16 aprile – 11 maggio 2020, con le eccezioni previste nell'art. 83, comma 3 del D.L. n. 18/2020;

richiamati, altresì, i criteri e le disposizioni assunte in merito all'impiego del personale amministrativo di cui alle note di servizio della Dirigenza del 12 marzo 2020 e successive;

premesso che con D.L. n. 23/2020 è stata modificata, tra l'altro la data di sospensione prevista dall'art. 83 comma 1 e 2 D.L. n. 18/2020, prorogando il termine del 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020 e con il D.L. 30 aprile 2020 n. 28 è stata prorogata la data ultima del periodo emergenziale dal 30 giugno al 31 luglio 2020;

premesso che la delibera del C.S.M. 27/3/2020, nel dare indicazioni attuative del decreto legge, prevede l'adozione del provvedimento del Capo dell'Ufficio previa procedura partecipativa semplificata;

rilevato che il Legislatore ha rimesso al Dirigente dell'Ufficio giudiziario di adottare per il periodo della seconda fase dell'emergenza (dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020) "le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone" (art. 83 comma 6 del D.L. 18/2020);

il Presidente del Tribunale così

provvede

1. Con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state fornite indicazioni omogenee per tutti gli Uffici giudiziari italiani per determinare gli ambiti entro i quali lo svolgimento dell'attività giudiziaria deve persistere nonostante la necessità di contenere la diffusione del *Covid-19*. Con successivi interventi, nel quadro di bilanciamento delle esigenze indicate e in dipendenza dell'aggravarsi del quadro pandemico, l'iniziale termine del 22 marzo 2020 è stato via via prorogato sino all'11 maggio 2020 disponendosi coattivamente la sospensione dell'attività giudiziaria, salvo le eccezioni previste dall'art. 83 D.L. n. 18/2020, con correlato differimento alla medesima data del termine a decorrere dal quale i capi degli Uffici giudiziari possono riattivare l'ordinaria attività giudiziaria come previsto dall'articolo 83, commi 6 e 7, sempre con misure di salvaguardia.

Da ultimo, con il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 è stata spostata al 31 luglio la data di cessazione del periodo di "emergenza sanitaria". Quindi dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 si definisce un periodo, di non modesta lunghezza e destinato presumibilmente a vedere un mutamento anche della situazione emergenziale sanitaria, destinato ad una ripresa dell'attività degli Uffici giudiziari.

Questa fase, quindi, segue al periodo di massima cautela per la limitazione della contaminazione *Covid-19*, articolatasi principalmente con la riduzione dei contatti personali e l'implementazione di gestione telematica di molte attività necessarie e indefettibili, giudiziarie e amministrative.

Pertanto il quadro post 11 maggio si pone in continuità con le problematiche e le indicazioni già illustrate nei provvedimenti di questa Presidenza nn. 50 e 56/2020, tanto più che la situazione diffusiva *Covid-19*, nell'area interessata dall'attività degli Uffici giudiziari milanesi permane ed è oggetto di continuo prudente monitoraggio da parte delle Autorità sanitarie, volto ad impedire il sorgere o il permanere di focolai epidemici.

2. E' sempre di rilievo, altresì, la considerazione già evidenziata in quei provvedimenti circa il condizionamento, riguardo ai programmi di ripresa dell'attività, della disciplina inerente la limitazione della presenza del personale amministrativo negli uffici (art. 87 D.L. n. 18/2020), mantenendosi, allo stato, l'opzione del "lavoro agile", a sua volta condizionato – oltre che dalla disponibilità di efficaci strumenti informatici - dal fatto che il personale, nonostante le richieste che, *medio tempore*, sono state reiterate dai capi degli Uffici giudiziari di tutto il Paese al Ministero della Giustizia, non ha accesso ai registri di cognizione civile e penale.

A tale riguardo va precisato che è connaturato alla strutturazione delle disposizioni di cui agli artt. 83 e 87 un necessario aumento della collaborazione del personale "in presenza" in proporzione con la ripresa di un'attività giudiziaria che non può essere garantita con gli attuali apporti da remoto; allo stato non sono state adottate univoche indicazioni normative né si è pervenuti ad accordi a livello di contrattazione nazionale tra Ministero della Giustizia e rappresentanze del personale (ma le indicazioni contenute nella Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2020 prospettano linee di intervento nel senso ora indicato).

In tale ambito si è proceduto attraverso un'interlocazione a livello locale, sia in sede di Conferenza permanente sia, per quanto qui più direttamente interessa, con le rappresentanze del personale (v. da ultimo incontro del 6 maggio 2020).

3. Giova immediatamente notare che l'interlocazione con la Dirigenza evidenzia, anche per il settore civile già telematizzato, come nel periodo di sospensione si siano determinati un forte accumulo e vari ritardi, giacché sono proseguiti i depositi telematici da parte del Foro e dei giudici, con situazioni che impongono un programma di recupero da parte delle cancellerie.

4. Come noto, altro fattore incidente sullo svolgimento dell'attività ordinaria nel periodo prossimo è il permanere delle conseguenze operative derivanti dall'incendio del 24/25 marzo 2020, che ha compromesso in maniera grave le funzionalità dei servizi GIP-GUP e, in parte, civili.

I lavori di ripristino delle aree del settimo piano (per la parte non oggetto dell'incendio) sono iniziati ed essi sono funzionali ad un recupero dell'agibilità di aree già destinate a servizi e attività dei magistrati e delle cancellerie. Problema correlato e – come vedremo – ancor più incidente sulla possibilità di espletamento dell'attività ordinaria, è il recupero e la sanificazione dei fascicoli, in particolare quelli presenti nella stanze dei giudici.

5. Sono state rinnovate ed esperite nuove interlocazioni con i magistrati, riassunte nelle note già trasmesse dai presidenti di sezione in esito alle richieste di questa Presidenza del 10 e del 26 marzo u.s. e integrate a seguito della richiesta di questa Presidenza del 20 aprile 2020, e oggetto di interlocazioni dirette avvenute in sede di riunione tramite Teams con i presidenti delegati.

5.1. Dalle note dei Presidenti di sezione del settore civile emerge un orientamento comune volto ad una ripresa dell'attività nei limiti in cui l'organizzazione delle cancellerie potrà effettivamente supportare l'attività giudiziaria.

Tutti concordano sull'espletamento delle udienze principalmente nelle forme stabilite dalla lett. h) del comma 7 dell'art. 83 D.L. 18/20.

Oltre a tali indicazioni generali sono state altresì evidenziate le specifiche problematiche che sono dettate dalla forte differenziazione di procedimenti e provvedimenti attinenti a materie specializzate (fallimento, esecuzioni, protezione internazionale, convalida sfratti ecc.).

5. 2. Vi è stata una pressoché generale evidenziazione che la ripresa dell'attività penalistica, in termini più ampi rispetto a quelli oggi attuati, si correla a un recupero di personale di cancelleria, alla disponibilità di logistica adeguata, che consenta l'attuazione delle misure di salvaguardia dipendenti dal distanziamento cautelativo. E' stata altresì posta in risalto la problematica derivante dai contraddittori intervenuti in tema di gestione in videoconferenza dell'udienza. Strumento, quest'ultimo, ritenuto idoneo – quanto meno in questo periodo emergenziale - per elidere, in parte, le conseguenze di un'attività che ordinariamente è caratterizzata dalla copresenza di vari soggetti in uno spazio unico, a garanzia di un'immediata e contestuale dialettica processuale.

Nelle osservazioni dei presidenti di sezioni si indicano, inoltre, varie specifiche problematiche – a volte prospettandosi disomogenee ipotesi di soluzione – collegate alle peculiarità dell'attività di sezione e alle opzioni di conduzione del processo.

6. In questa fase è stata di particolare incidenza l'interlocuzione con l'Ordine degli avvocati, che, con articolati documenti, ha proposto linee di ripresa dell'attività giudiziaria, sia per quanto riguarda il settore civile, sia per il settore penale e, inoltre, per tutta l'attività del Giudice di pace. Di tale interlocuzione si darà conto nel prosieguo e nelle indicazioni specificate.

7. Così ricordato il quadro presupposto, emerge come esso si componga di fattori ed interessi eterogenei e divergenti, rapportabili ad un problema che non può, di per sé, trovare una soluzione che dia esauriente soddisfazione alle esigenze opposte. La garanzia di assicurare il non contatto sociale per abbassare al massimo il pericolo di virus da *Covid-19* è in diametrale opposizione a quella che è la regola dell'ordinaria trattazione dell'attività giudiziaria, che si svolge, sia nel settore civile che penale, giudiziario e amministrativo, pretendendo una interlocuzione orale e concentrata nel medesimo ambito spaziale, in diretta dialettica con il giudice.

8. In tale spettro deve inserirsi il provvedimento del capo dell'Ufficio, che è chiamato a svolgere scelte prudenziali – attesa la gerarchia dei valori in considerazione – : non possono ipotizzarsi soluzioni che soddisfino ogni livello di richiesta, attesi anche i condizionamenti esterni logistici, informatici, di assistenza. Ciò, poi, in un percorso di interventi sulla udienza “da remoto” che sconta – pur in questo limitato periodo emergenziale – scelte in contraddizione e difficoltà attuative determinate dalle consuete insufficienze di risorse rispetto agli obiettivi nominalisticamente posti.

9. Altra considerazione di carattere generale e metodologico attiene alla necessità di garantire, pur entro le fissate linee generali, un ambito sufficiente e congruo di discrezionalità delle unità sezionali per adattare il concreto ruolo dell'attività alle risorse e alle possibilità operative dei servizi nel periodo. Infatti è doveroso il riconoscimento dell'autonomia gestionale del processo che ordinamentalmente è riconosciuta al giudice assegnatario. Inoltre le eterogeneità proprie delle 28 sezioni in cui si articola il Tribunale esigono un ruolo attivo e propositivo del presidente di sezione, che ha la diretta responsabilità organizzativa.

10. Va infine ricordato, sempre quale premessa di carattere generale, che la discrezionalità accordata al capo dell'Ufficio dall'art. 83 del D.L. 18/2020 non si esaurisce con l'adozione del presente provvedimento, ma può esplicarsi anche con nuove successive rimodulazioni, tenuto conto dell'eventuale mutamento dei fattori condizionanti e dell'esperienza via via maturata nel periodo.

SETTORE CIVILE

11. Nell'ultimo provvedimento di questa Presidenza n. 56/2020 erano date indicazioni circa le attività ritenute urgenti e indefettabili, che comunque dovevano essere garantite nel periodo sino all'11 maggio 2020.

Le interlocuzioni svolte indicano, in maniera unanime, la possibilità di una ripresa generale e diffusa della giurisdizione civile, così non manifestandosi la necessità di adozione di provvedimenti sistematici ex art. 83 comma 7 lettera g) D.L. 18/2020.

Peraltro, tale ripresa delle udienze per le ragioni ricordate ai punti 7 e 8, deve essere articolata in via esclusiva (salve eccezionali peculiarità determinate da fattori non altrimenti risolvibili se non con la presenza della parte, es. alcune tipologie di affari trattati dalla sezione ottava civile), con il meccanismo di cui all'art. 83 comma 7 lettere f) e h), garantendo comunque il rispetto del principio del contraddittorio anche nella fase di cognizione sommaria.

Le forme di trattazione con modalità ex art. 83 comma 7, lettere f) e h), ancorchè oggetto di recentissimi interventi di modifica legislativa, già sono state attuate e hanno permesso, in questa fase emergenziale, di consentire una indispensabile continuità nella giurisdizione civile.

Nei casi eccezionali in cui il giudice dovesse ritenere non adottabili, nel caso specifico, le modalità di trattazione indicate, l'eventuale udienza di trattazione dovrà avvenire secondo modalità protettive di tutti i partecipanti alla stessa, ridotta al minimo essenziale la presenza di difensori ed osservate le condizioni ambientali di necessario distanziamento tra i soggetti presenti maggiore di un metro e con uso di mascherina protettiva e, se del caso, di guanti, con areazione della stanza (apertura finestre e/o porte).

12. In data 4 maggio u.s. è intervenuto, a seguito di interlocuzione con l'Ordine degli avvocati e con il diretto contributo dei Magrif del Tribunale, il "Protocollo per le udienze civili", che si allega e si richiama quale linea guida vincolante per l'attività del settore civile.

13. Si pone, per tutte le sezioni, una rideterminazione dell'attività che – anche quantitativamente – potrà essere posta in essere anche con riguardo alle problematiche attinenti ai servizi di cancelleria come sovra evidenziati.

Nelle relazioni dei presidenti già si indicano opzioni operative, sulla base delle constatazioni della situazione così come determinatasi, delle pendenze accumulate nel periodo di sospensione, e delle urgenze create.

Qualora i giudici valutino la necessità di riduzione delle cause chiamate all'udienza, devono seguirsi le seguenti linee guida vincolanti di carattere generale ai fini della fissazione delle priorità nella trattazione degli affari:

a) quelli a trattazione necessaria così come descritti nell'art. 83 comma 2, nonché i procedimenti il cui ritardo può determinare grave pregiudizio alle parti, nell'accezione già descritta nel precedente provvedimento n. 56/2020 (pag. 6), che in tal senso si richiama;

b) procedimenti definiti cautelari e d'urgenza secondo la definizione codicistica e l'interpretazione giurisprudenziale;

c) cause chiamate per la precisazione delle conclusioni o, comunque, per la decisione;

d) cause la cui ritardata trattazione può comportare il superamento dei limiti della c.d. legge Pinto.

Saranno altresì adottati tutti i provvedimenti ex artt. 181 e 309 c.p.c. e di estinzione della causa e del procedimento per inattività delle parti o per rinuncia.

14. Nell'articolare l'ulteriore attività, i presidenti e i giudici delle sezioni adotteranno criteri conformi a quanto indicato nelle citate relazioni di sezione, programmando l'articolazione dell'attività secondo i criteri ivi indicati e tenuto conto delle risorse dei servizi di cancelleria ed anche dei profili interpretativi e applicativi già stati illustrati nel provvedimento n. 56/2020 (settori famiglia, ads-tutela, procedure concorsuali ed esecutive, immigrazione, sfratti), con gli aggiornamenti indicati nelle ultime relazioni dei presidenti di sezione.

In caso di rinvio di cause o procedimenti già fissati nel periodo sino al 27 luglio 2020, i giudici avranno cura di articolare udienze in periodo post feriale con orari distanziati e congrui rispetto all'esigenza di evitare attese degli utenti e, quindi, un affollamento nei corridoi.

SETTORE PENALE. Dibattimento

15. Va rimarcato che le disposizioni che seguono sono valide solo per il periodo emergenziale e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020 ferma restando l'eventuale necessità di intervenire comunque in relazione all'andamento dell'epidemia da Covid 19 nell'area di interesse del Tribunale o per superare eventuali disservizi che si manifestino nell'organizzazione dell'attività.

16. Per la regolamentazione del settore penale, in sede di interlocuzione, sono stati sentiti i Presidenti delle Sezioni penali (riunione del 21/4/2020 e successiva interlocuzione scritta), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (da ultima riunione del 4/5/2020), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (nota del 14/4/2020, riunione del 4/5/2020), la Dirigenza amministrativa, i Presidenti coordinatori del settore penale Fabio Roia e Marco Tremolada.

17. Giova ricordare che la normativa emergenziale, alla quale ci si richiama integralmente, ha di recente introdotto due novità di rilievo:

le ipotesi di processi a trattazione necessaria sono stati ampliati, da ultimo, con l'art. 3 co. 1 lett. a) n. 2 del DL 28 del 30 aprile 2020¹;

il comma 12 *bis* disciplina la trattazione dei processi a distanza, disposizione, tuttavia, limitata dal consenso delle parti nei casi di discussioni finali o di istruttorie, ex art. 3 co. 1 lett. d) del DL 28 del 30 aprile 2020².

¹ «alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale».

² 12-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti e al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelative diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità

18. L'osservanza delle disposizioni cautelative per il contenimento della virosi Covid-19 (quali la pulizia e l'igiene delle aule di udienza e degli spazi contigui, il distanziamento fra le persone, la presenza di dispositivi di protezione individuale, l'assenza di assembramento) costituisce condizione per il normale svolgimento dell'attività di udienza.

Il Giudice monocratico o il presidente del collegio (art. 470 c.p.p.) vigileranno sull'adempimento delle prescrizioni cautelative (utilizzo di mascherine, guanti, mantenimento di distanza maggiore di un metro tra i vari soggetti presenti in aula).

Il Giudice monocratico o il presidente del collegio, qualora accerti l'assenza delle condizioni cautelative e di protezione e l'impossibilità di superare nell'immediatezza, con idonei interventi, il problema, potrà differire la trattazione dell'udienza avvisando il Presidente di Sezione e/o il Presidente coordinatore Roia della problematica riscontrata.

19. A far data dal 12 maggio 2020 potranno essere celebrate udienze dibattimentali anche per processi non ricompresi nella ricordata tipologia a "trattazione necessaria" prevista dall'art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. A tal fine i Presidenti di Sezione predispongano calendari che prevedano un numero di udienze sensibilmente ridotte, da celebrarsi in fasce orarie con inizio differenziato in relazione alla presenza del personale di cancelleria con processi chiamati ad orari differiti e distanziati in modo tale che il singolo processo possa essere esaurito prima dell'effettiva trattazione dell'altro (allo stato si prospetta, da parte della Dirigenza, la possibilità di garantire i servizi di assistenza giornaliera di udienza per massimo due aule per sezione, secondo orari da verificarsi con i direttori di Cancelleria e comunque, con termine non oltre le ore 18,00).

20. Per quanto riguarda le udienze e i criteri di priorità per la trattazione dei procedimenti si indicano i seguenti criteri:

a) procedimenti già definiti a trattazione necessaria previsti dall'art. 83 comma 3 D.L.³

con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma. 2, del codice di procedura penale o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483; comma 1, del codice di procedura penale.

«Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»;

³ Si ricordano le categorie previste dall'art. 83: procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare; procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale; procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale; procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione. Procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. Si ricorda che la richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b) può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi al Tribunale.

b) procedimenti che comunque riguardano imputati sottoposti a misura cautelare custodiale;

c) procedimenti che possono essere trattati mediante videoconferenza ex art. 83 co. 12 bis DL 18/20, da considerarsi, modalità di trattazione preferenziale (così come individuati nelle citate interlocuzioni v. punto n. 16). In tali casi il Tribunale dovrà essere presente nell'ufficio giudiziario (in aula se è garantito il distanziamento o comunque negli uffici). Segnatamente ed esemplificatamente:

- le prime udienze cd “di smistamento”, per l’esame di questioni inerenti la costituzione delle parti e altre questioni preliminari e/o di ammissione prove
- le udienze relative alla definizione predibattimentale
- le udienze relative all’istituto della massa alla prova, della particolare tenuità del fatto e dell’estinzione del reato per condotte riparatorie
- le udienze di definizione per prescrizione
- le udienze relative a riti alternativi non condizionati all’assunzione di prove orali
- le udienze per la fase esecutiva
- le udienze avanti la sezione delle misure di prevenzione con esclusione dei procedimenti riguardanti misure di prevenzione patrimoniali per i quali sia necessaria svolgere attività istruttoria (esame di testimoni, consulenti, periti) in relazione ai quali deve operare la sospensione dei termini di cui al D.L.vo 159/2011 prevista al comma 9 del D.L. citato fino al 31 luglio 2020.
- quelle ritenute urgenti dai Presidenti di sezione a seguito di istanza delle parti o dei giudici, solo se compatibili con le esigenze di sicurezza previste dalle norme sanitarie, secondo il criterio normativo di prioritaria trattazione, di cui all’art. 132 bis disp. att. cpp purché non si preveda attività istruttoria se non in videoconferenza.

21. La richiesta delle parti di trattazione del processo urgente deve essere avanzata mediante PEC, in cancelleria, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle presenti linee guida per consentire ai Presidenti di sezione e ai giudici di organizzare i ruoli, le modalità della videoconferenza o del collegamento a distanza, ai sensi del comma 12 e 12 bis dell’art. 83 DL 18/20, ovvero, per distanziare gli orari e prevedere altre modalità tali da evitare alle parti di non attendere e sostare nei corridoi.

22. Le udienze di convalida e quelle che prevedono il contestuale rito direttissimo sono svolte in conferenza telematica secondo i protocolli intercorsi rispettivamente il 9 marzo 2020 e il 14 marzo 2020, salvo opposizione delle parti nei casi in cui è ora previsto il consenso e tenuto conto delle novità legislative che riguardano il luogo dove si collega l’imputato agli arresti domiciliari; rimangono ferme le indicazioni espresse nei protocolli.

23. Le udienze di smistamento, poiché fissate tutte contemporaneamente allo stesso orario, dovranno essere necessariamente trattate in videoconferenza e, tenuto conto della dilatazione della durata della udienze telematiche, come sperimentato nelle “direttissime”, la Procura della Repubblica trasmetterà al Tribunale soltanto i fascicoli dei processi relativi ad imputati con difensore di fiducia, con imputati domiciliati *ex lege* presso il difensore, in modo da consentire la fissazione dell’udienza in videoconferenza.

24. Si evidenzia che la trattazione delle udienze in videoconferenza è consentita nei casi e modi previsti dal legislatore ed è rimessa al Giudice la conduzione dell'udienza con modalità idonee a garantire il rispetto del principio del contraddittorio sia con riferimento alla effettiva possibilità di partecipazione sia con riferimento alle modalità concrete di svolgimento.

25. Nel caso in cui non fosse possibile procedere in videoconferenza - per carenza di effettivo contraddittorio, per problemi di natura tecnica o per la mancanza del consenso delle parti - e comunque sino al 31 luglio 2020 - le udienze verranno celebrate distanziate nel tempo in modo che si evitino assembramenti o contatti ravvicinati di persone e secondo le modalità sub punto 30.

26. Dell'orario di celebrazione del processo, se modificato, sarà data comunicazione ai difensori ed alle altre parti con congruo anticipo; all'interno dell'aula tutti i presenti dovranno stare ad una distanza non inferiore a quella indicata dall'Autorità Sanitaria, adottando le altre cautele suggerite. I Presidenti del collegio e i Giudici dovranno vigilare affinché vengano rispettate le indicazioni sanitarie anche nelle camere di consiglio.

Per permettere una più efficace organizzazione dell'Ufficio della Procura, sarà cura delle cancellerie delle sezioni indicare alla segreteria della Procura della Repubblica, con una settimana di anticipo, il calendario con le modifiche dei giorni e degli orari in cui si celebrerà l'udienza.

27. In caso di videoconferenza, il difensore delle parti comunicherà, ai fini di consentire il collegamento nel giorno dell'udienza, l'indirizzo e-mail (posta ordinaria) e il numero di telefono alla cancelleria, ove mancante o diverso da quello indicato sul sito del CNF.

Il verbale è redatto dal cancelliere in forma riassuntiva e deve essere sottoposto, mediante lettura, dal Giudice, al controllo delle parti, prima della sottoscrizione.

28. Le udienze della fase esecutiva si svolgeranno con la modalità preferenziale della videoconferenza mediante i collegamenti da remoto, utilizzando il programma Teams con le modalità sopradescritte, in quanto applicabili. In ogni caso, laddove si proceda a distanza, nel processo verbale deve essere dato atto che l'avvocato ha dato l'espresso consenso alla trattazione del procedimento con le modalità telematiche. L'avviso di fissazione dell'udienza indicherà che la stessa si svolgerà mediante collegamento con Teams e che, in assenza di espressa comunicazione contraria, il difensore vi parteciperà dal proprio studio professionale. L'avviso di fissazione dell'udienza conterrà anche il link o comunque le indicazioni per il collegamento stesso e l'espressa richiesta al difensore di comunicare all'Ufficio il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di telefono necessari, ove mancanti o diversi da quelli indicati nel sito del CNF per lo svolgimento dell'udienza con modalità da remoto.

29. Per le udienze celebrate avanti il Tribunale del Riesame, stante la presenza non necessaria delle parti, qualora una parte intenda partecipare (personalmente o da remoto) dovrà comunicarlo al Presidente di Sezione che valuterà le modalità di intervento.

30. Per ragioni di sicurezza sanitaria occorre celebrare le udienze dibattimentali a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 co 3 cpp, salvo diversa decisione del magistrato procedente, in attuazione dell'art. 83 comma 7 lettera e).

31. Le restanti udienze dovranno essere, quindi, rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 con gli effetti previsti dal comma 9 dell'art. 83 DL 18/20 in tema di prescrizione e di decorrenza dei termini delle misure cautelari,

Appare necessario procedere al rinvio con scansioni temporali di 15 giorni (dal 12 maggio al 30 maggio, dal 1 al 15 giugno, dal 16 al 30 giugno...); ciò per agevolare l'operatività di eventuali provvedimenti di revoca della sospensione delle udienze, in ragione di possibili e diverse determinazioni da parte dell'autorità sanitaria sull'evoluzione della pandemia, che consentano una ripresa più intensa dell'attività giudiziaria.

32. Deposito ed invio atti. Quanto ai rapporti tra gli uffici, occorre rifarsi alle modalità previste dal protocollo già concordato che prevede che gli atti urgenti - redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa - siano portati a conoscenza dell'ufficio cui sono diretti mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo appena possibile (si richiama il protocollo Tribunale di Milano-Procura della Repubblica "Linee Guida in ordine alle copie informatiche di documenti e trasmissione di atti tra Uffici" del 24 marzo 2020).

In merito, è utile evidenziare che, allo stato, non è prevista alcuna forma di deposito telematico dei provvedimenti del giudice, che, quindi dovrà essere effettuato secondo le modalità ordinarie e che è necessario continuare a privilegiare l'adozione di provvedimenti di rinvio fuori udienza, con le già evidenziate necessità di agevolare il lavoro da remoto dei cancellieri.

Quanto al deposito atti difensivi in forma telematica, attesa la stringente esigenza di contenere gli accessi in cancelleria, la trasmissione via PEC delle istanze e autorizzazioni in materia di libertà (art. 299 c.p.p.), già operativa deve essere estesa anche alle liste testimoniali, alle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed alle richieste di rinvio delle udienze. Ogni istanza e/o richiesta delle parti va inoltrata, tramite PEC, alla cancelleria del giudice che procede, entro il giorno precedente l'eventuale termine legale di scadenza, in modo da consentire al ridotto presidio di cancelleria di leggerla e depositarla, stampandola con l'intestazione che documenta l'orario e la data della ricezione telematica, nonché inoltrarla al Giudice per quanto di competenza. Il file allegato alla mail – che dovrà contenere l'oggetto dell'inoltro- non potrà avere dimensioni superiori a quelle supportate dal sistema non essendo consentito, in caso di file pesanti, lo smembramento dell'allegato mediante più inoltri. In tal caso l'atto sarà depositato in cancelleria. Per la consultazione dei fascicoli con udienza fissata a breve il difensore con una e-mail deve chiedere alla cancelleria di visionare un determinato fascicolo indicandone i riferimenti necessari e la cancelleria comunicherà via pec il luogo, il giorno e l'orario in cui il fascicolo sarà consultabile dall'istante.

33. Va invece escluso l'impiego di PEC per il deposito di atti di appello o ricorsi avverso le sentenze per il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, anche tenuto conto del fatto che la legge stessa prevede già la modalità dell'invio dell'atto d'impugnazione mediante il servizio postale.

Ufficio Gip-Gup

34. Già si è ricordata la particolare situazione in cui versa tale Ufficio, non solo per le insufficienze logistiche determinatesi a seguito dell'incendio avvenuto al settimo piano, ma ancor più - sotto il profilo funzionale dell'esercizio della giurisdizione - per l'indisponibilità dei fascicoli allocati nelle stanze dei giudici e negli spazi di cancelleria. E' in attuazione un programma di sanificazione di essi che, peraltro, non potrà trovare una significativa attuazione se non nel corso di varie settimane. Vi è l'impossibilità oggettiva per i giudici dell'Ufficio Gip-Gup di accedere e consultare i fascicoli. E' di tutta evidenza che, in questa condizione, così come emerso in sede di interlocuzione con il Presidente Aurelio Barazzetta, l'unica attività che potrà essere svolta dai giudici è quella attuale con turni di magistrati che affrontano le urgenze e gli affari indifferibili.

35. Per tale ragione deve determinarsi che l'Ufficio Gip-Gup sino al 10 giugno 2020 opererà nei termini sovra accennati, dovendosi così disporre il rinvio delle udienze già fissate sino a tale data in virtù della previsione di cui al comma 7 lettera g) dell'art. 83 citato. Per il periodo sino al 10 giugno saranno garantiti il servizio in presidio e la trattazione delle udienze per i procedimenti a trattazione necessaria descritti dall'art. 83 comma 3 cit..

P.Q.M.

in virtù dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 cit.,

dispone:

- 1) le udienze fissate avanti l'Ufficio GIP-GUP sino al 10 giugno p.v. compreso sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020, fatta eccezione per le ipotesi dei procedimenti a trattazione necessaria descritti al comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020;
- 2) l'attività del settore civile è regolata dalle linee guida vincolanti indicate nel paragrafo da 11 a 14 e nell'allegato Protocollo intercorso con l'Ordine degli avvocati di Milano;
- 3) l'attività del settore penale nel periodo sino al 31 luglio 2020 è regolata dalle linee guida vincolanti indicate nei paragrafi da 15 a 34;
- 4) il Presidente del Tribunale si riserva di valutare la modifica delle linee guida, verificata la situazione dei servizi di cancelleria e del quadro epidemiologico rappresentato dall'Autorità sanitaria;
- 5) il Dirigente darà le necessarie indicazioni alle Cancellerie affinché la data di nuova udienza, a seguito di rinvio in virtù del D.L. n. 18/2020, sia comunicata in forma telematica secondo le modalità previste all'art. 83, comma 13,14 e 15;
- 6) i presidenti Roia e Tremolada, in collaborazione con UDI e Magrif, proseguiranno nella verifica delle possibilità di ampliamento del sistema di videoconferenza, in 'interlocuzione con l'Ordine degli Avvocati e verificate le possibilità e le disponibilità tecniche con la Dirigenza e CISIA; tutti i giudici del settore penale sono tenuti a proseguire, se non completata, nell'implementazione dei sistemi *Teams* e *Skype professional, etc.* eventualmente richiedendo l'ausilio di UDI, Magrif e CISIA per le necessarie utilizzazioni per il lavoro a remoto e in teleconferenza;
- 7) i presidenti Roia e Tremolada sono delegati per l'elaborazione di organica bozza di Protocollo con l'Ordine degli avvocati tenuto anche conto delle proposte di cui alla delibera CSM 27/3/2020 - allegato 2, anche a modifica e integrazione delle già sviluppate linee guida sovra esposte; per ogni profilo riguardante eventualmente il settore GIP, parteciperanno, altresì, il presidente Aurelio Barazzetta e/o la presidente Ezia Maccora;
- 8) i presidenti e i giudici delle sezioni civili provvederanno a completare l'implementazione - richiedendo se necessario l'intervento del servizio manutenzione e del Cisia - dei programmi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia (*Teams, Skype professional, etc.*) per le videoconferenze e, comunque, per l'interlocuzione a distanza relativa allo svolgimento di camere di consiglio e di udienze - per le quali non sia prevista la presenza di testi o altri soggetti privati diversi dalle parti - *a remoto* (referenti dei programmi il presidente Marangoni in collaborazione con i Magrif);
- 9) i presidenti di sezione e i giudici, nel programmare i rinvii di udienze fissate in questo periodo emergenziale, articoleranno essi tenuto conto dell'esigenza di riavviare nella maniera più efficace la ripresa del lavoro ordinario, per recuperare - nei limiti delle concrete possibilità - i disservizi e ritardi

generati dalla sospensione dell'attività; le cause e i procedimenti dovranno essere fissati ad orari congruamente distanziati.

10) i presidenti di sezione elaboreranno turni di presenza dei magistrati della sezione per la copertura dei servizi e delle udienze calendarizzate, comunicando essi ai presidenti coordinatori Marangoni e Roia e alla Segreteria di presidenza;

i presidenti delle sezioni penali, inoltre, comunicheranno alla segreteria del Procuratore della Repubblica al più presto i calendari modificati del primo periodo post 11 maggio e, quindi con regolare cadenza come previsto al punto 26; i magistrati ordinari e onorari proseguiranno l'attività lavorativa a remoto (preparazione udienza, redazione provvedimenti, studio ed esame fascicoli, adozione provvedimenti quali decreti ingiuntivi e, comunque, quelli privi di necessità di contraddittorio processuale), limitando la loro presenza presso la sede dell'Ufficio per adempiere ad obblighi organizzativi indefettibili e in funzione dei turni per lo svolgimento delle attività "in presenza". I magistrati devono comunque garantire una loro continuativa reperibilità, anche per consentire eventuali sostituzioni e applicazioni che si rendano necessarie;

11) il Dirigente del Tribunale e i Coordinatori di settore provvederanno a verificare l'operatività e la funzionalità delle misure già adottate per il soddisfacimento delle esigenze descritte in particolare nel comma 7 lettera a), b), c) dell'art. 83 e dell'art. 87, apportando, nel caso, le opportune integrazioni, conformemente alle linee di indirizzo emanate dalla Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale e informata previamente questa Presidenza;

12) il Dirigente, tenuto conto delle esigenze espresse dalla Presidenza circa i servizi giurisdizionali da garantire e sentiti i coordinatori di settore, sentite le rappresentanze del personale amministrativo, verificherà l'attuale assetto organizzativo degli uffici di cancelleria e segreteria apportando le modifiche funzionali a recuperare le situazione già manifestatesi di maggior arretrato e per garantire i servizi descritti e la più ampia attività programmata;

13) tutti i magistrati e il personale amministrativo devono attenersi alle disposizioni riguardanti la salvaguardia della salute e di limitazione della diffusione della virosi da *Covid-19* di cui alle disposizioni di settore già comunicate e comunicande attinenti all'obbligo di utilizzo di mascherine protettive all'interno del Palazzo di giustizia, al mantenimento di distanza maggiore di un metro in caso di copresenza nel medesimo locale, alla sottoposizione del rilievo della temperatura corporea all'ingresso, all'utilizzo di guanti protettivi, al rispetto di tutte le indicazioni cautelative di igiene. I presidenti di sezione e i direttori e responsabili di Cancelleria, per quanto di competenza nei rispettivi settori giurisdizionale e amministrativi, vigileranno sul rispetto di tali misure nel corso dell'udienza e nell'attività di servizio, richiamando i soggetti al rispetto delle indicazioni cautelative (v. Protocollo di sicurezza 16 aprile 2020 allegato).

Si evidenzia che, fermo il rapporto diretto tra il soggetto e il medico personale e i servizi ATS, resta fermo l'obbligo, da parte di ciascun magistrato o dipendente, in caso di contagio da *Covid-19*, di segnalare alla Presidenza o alla Dirigenza l'insorgenza della patologia, per permettere l'attivazione delle sequenze procedurali previste, di competenza del medico competente e di ATS, per la limitazione del pericolo di contaminazione nel posto di lavoro;

14) l'Ufficio Economato-logistica procederà – come avvenuto sinora - alla distribuzione dei presidi, quali mascherine e guanti (in caso di quantitativi insufficienti, prioritariamente a quei settori che espongono il magistrato o il dipendente al maggior contatto con soggetti esterni e proporzionalmente alla presenza di magistrati e personale amministrativo); dovrà essere redatto

verbale di consegna al direttore o responsabile di Cancelleria consegnatario che provvederà, al bisogno, alla distribuzione ai magistrati e al personale di sezione, sempre con verbale di consegna; vigilerà, altresì circa le attività di pulizia e igienizzazione dei locali e delle aule utilizzate per le udienze (eventuali sanificazioni sono dipendenti dalla constata presenza nell'ambiente di soggetto portatore di virus da *Covid-19*);

15) il Responsabile per la sicurezza geom. Gianluigi Comini monitorerà la situazione segnalando alla Dirigenza e al delegato dottor Riccardo Atanasio ogni eventuale carenza e indicando possibili interventi rispondenti alla regolamentazione per il contenimento virus *Covid-19*.

Si comunichi a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale, al Dirigente, ai coordinatori e ai direttori e a tutto il personale amministrativo.

Si comunichi alla Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale della Repubblica, al Procuratore della Repubblica e alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

Si comunichi al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Si comunichi al RSPP geom. Comini.

Si comunichi per conoscenza alle OO.SS.

Si comunichi al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, dottoressa Barbara Fabbrini.


Si trasmetta immediatamente al Consiglio giudiziario.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti internet degli Uffici e copia di esso sia affisso nelle bacheche di Cancelleria, dandosene, comunque, pubblicità all'utenza.

Milano, 7 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Roberto Bichi



ALLEGATI:

- Protocollo per le udienze civili sottoscritto in data 4 maggio 2020;
- Protocollo di sicurezza Anticontagio *Covid-19* 16 aprile 2020.



Tribunale ordinario di Milano



**ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO**

PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI

(art. 83 comma 7 lett. f) e h) D.L. n.18/2020 e succ. mod.)

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” il cui art. 83 comma 7 lett f) prevede “*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale*” e la lett h) prevede “*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*”;

visto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”;

visto il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

visti il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e il DPCM 26 aprile 2020, che, tra l'altro, limitano gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e confermano il divieto di affollamento e la necessità di mantenere adeguate distanze interpersonali;

letta la delibera del C.S.M. 11 marzo 2020 (prot. 186/VV/2020) e, inoltre, le “Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”, di cui alla delibera del CSM 27/3/2020;

visto il provvedimento n. 50/20 del Presidente del Tribunale di Milano con il quale si disponeva il rinvio di tutte le udienze fissate sino al 16 aprile 2020, con le eccezioni previste nell'art. 83, comma 3;

premesso che l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 prevede, tra l'altro, che:

“1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali (omissis)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: omissis”

premesso che con D.L. n. 23/2020 è stata modificata, la data di sospensione prevista dall'art. 83 comma 1 e 2 D.L. n.18/2020, prorogando il termine del 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020;

premesso che con D.L. 30 aprile 2020, n. 28 sono state apportate ulteriori modifiche al citato testo di cui all'art. 83, prorogandosi, altresì il termine del 30 giugno al 31 luglio 2020;

premesso che il Presidente del Tribunale dovrà provvedere all'adozione di ulteriori linee guida al fine di regolare lo svolgimento delle attività giudiziarie successive alla data dell'11.5.2020 previa interlocuzione con l'Ordine degli Avvocati;

ritenuto che appare opportuno procedere ad una condivisa prefigurazione delle attività processuali attinenti al settore civile, al fine di garantire, nell'ambito di questo periodo emergenziale, un' ordinata ripresa dell'esercizio ordinario della giurisdizione, con modalità che tengano conto dai perduranti limiti imposti dalle misure di contenimento della diffusione della virosi da Covid-19;

ciò premesso si conviene quanto segue:

Titolo I

PRINCIPI COMUNI

1. La scelta delle specifiche modalità di trattazione delle udienze è riservata alla decisione del giudice della causa, anche in relazione alla natura e alle specificità della stessa, tenuto conto altresì delle linee guida del Presidente del Tribunale;
2. Il giudice può revocare l'udienza ex art. 184 c.p.c. con conseguente pronuncia dell'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova da parte del giudice e fissazione dell'udienza di prosecuzione, salvo che ritenga di provocare il contraddittorio sulla terza memoria, anche su istanza motivata di una delle parti;
3. Nei processi esecutivi in cui il debitore non è costituito, il giudice dell'esecuzione celebrerà udienza ai sensi della lettera f) o della lettera h) in Tribunale per il caso in cui il debitore compaia personalmente o vi siano interventi il giorno dell'udienza, mentre le parti costituite non compariranno fisicamente; nel caso di intervento o di comparizione del debitore che necessiti di instaurazione del contraddittorio, il giudice rinvierà ad altra udienza;

Titolo II

UDIENZE CIVILI TRAMITE UDIENZA DA REMOTO

Capo I

Attività preliminari all'udienza

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”*.

1. Prima dell'udienza, il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al consulente tecnico di ufficio e al pubblico ministero, se è prevista la loro partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di video-collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.
2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante *“richiesta di visibilità”*, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

3. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati, ricalendarizzando gli orari delle singole cause, anche eventualmente in orari pomeridiani;
4. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto”.
5. Per la migliore riuscita della udienza in videoconferenza da remoto è opportuno per il difensore -ricevuto il link- scaricare tempestivamente il software ivi indicato, creare l’utente e poi collegarsi per l’udienza con un dispositivo hardware idoneo al suo supporto ed alla videoripresa da remoto; è importante da parte di tutti dotarsi di una connessione stabile e veloce che ne consenta l’utilizzo.
6. Fino al 30.6.2020 salvo ulteriori proroghe, i procuratori delle parti inviano almeno tre giorni prima dell’udienza una email all’indirizzo giustizia del giudice indicando sia l’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) sia un indirizzo di posta elettronica ordinaria (p.e.o.) ed un recapito telefonico cui possano essere prontamente ed agevolmente contattati durante l’udienza da remoto, in caso di malfunzionamento dell’applicativo.
 - a. Con la medesima nota, i procuratori indicano gli indirizzi di posta elettronica ordinaria (p.e.o.) ed il recapito telefonico di eventuali sostituti, ove già ne prevedano la partecipazione all’udienza.
7. Alla ripresa dell’ordinario funzionamento delle cancellerie, che sarà comunicato sul sito del Tribunale di Milano e sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano, i procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo telematico le note di cui al punto 6.
8. Ove possibile, nella medesima nota i difensori comunicano la partecipazione all’udienza dei praticanti ai fini del prescritto periodo di pratica forense, indicandone le generalità e possibilmente prevedendo la partecipazione del praticante dallo stesso studio del difensore oppure trasmettendo loro il link di accesso all’aula virtuale;
9. Ai fini conciliativi, i procuratori si impegnano a raccogliere e a spendere i poteri della procura speciale ex art. 185 c.p.c.;

Capo II

Svolgimento dell’udienza da remoto

L’art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*.

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali consulenti tecnici di ufficio, magistrati in tirocinio, tirocinanti, co-difensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, è che siano presenti fisicamente soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
 - a) Le parti personalmente parteciperanno all'udienza preferibilmente dallo studio del proprio difensore;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento; fissa udienza di rinvio a data successiva al 30.6.2020;
4. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
5. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; i difensori devono scansionare e salvare sul proprio dispositivo -che usano per il collegamento e tenere pronto per la condivisione dello schermo- il documento che intendono esibire; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
6. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

7. al termine dell'udienza, il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
8. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).
9. Per quanto riguarda la sottoscrizione del verbale di conciliazione dinanzi al giudice, le relative istruzioni potranno essere oggetto di specifiche linee guida elaborate dalle singole sezioni.

Titolo III

UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

Capo I

Attività preliminari all'udienza

1. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni o del foglio di precisazione delle conclusioni;
2. Il giudice, dopo il periodo di sospensione legale dei termini, al fine di rispettare l'integrità dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. e di quelli di cui all'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, avrà cura che le eventuali note di replica di parte attrice non abbiano termine di scadenza anteriore alla data della prima udienza per consentire lo sviluppo delle difese attoree a pena di decadenza, tenuto anche conto della facoltà del convenuto di costituirsi fino al giorno dell'udienza;
3. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
4. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà:
 - mantenere la data di udienza già fissata;

- stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;
 - fissare una data *ex novo*;
5. Il giudice dovrà redigere un verbale, dando atto di chi ha depositato la nota e provvedendo già contestualmente per l'ulteriore sviluppo della causa o, in alternativa, trattenendo in riserva la decisione; l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio;
 6. Il giudice, alla data fissata per l'udienza, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); dalla data dell'udienza decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione) o dei provvedimenti decisori;
 7. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1):
 - note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (*o dicitura similare*), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
 - oppure, per la trattazione di udienze di precisazione delle conclusioni, il relativo foglio nel quale potrà essere contenuta la dichiarazione che non si intende accettare il contraddittorio sulle domande nuove eventualmente formulate dalla controparte e potrà essere presente la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.;
 8. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul P.C.T.;
 9. In caso di mancato deposito da parte di tutte le parti in causa delle note autorizzate o del foglio di precisazione delle conclusioni, si configura mancata comparizione e il giudice provvederà con autonoma ordinanza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. fissando udienza a data successiva al 30.6.2020;
 10. Per l'udienza di precisazione delle conclusioni, con provvedimento da comunicare alle parti costituite almeno dieci giorni prima della data prevista per l'udienza, il giudice istruttore informerà le parti che l'udienza di precisazione delle conclusioni si svolgerà a norma dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18/2020, mediante lo scambio e il deposito telematico di note

scritte contenenti le sole conclusioni, che le parti saranno invitate dal giudice a depositare entro cinque giorni prima della data prevista per l'udienza, per consentire alla cancelleria di poter lavorare gli atti telematici in tempo utile per l'udienza successiva; se almeno una delle parti avrà provveduto al deposito telematico delle note scritte contenenti le conclusioni, il giorno previsto per l'udienza il giudice emetterà l'ordinanza a verbale con cui la causa sarà trattenuta in decisione o sarà rimessa al collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi; Se nessuna delle parti avrà provveduto a depositare le conclusioni scritte, il giorno previsto per l'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice emetterà un'ordinanza ex art. 309 c.p.c. nella quale provvederà a fissare una nuova udienza fissando udienza a data successiva al 30.6.2020. Dopo la scadenza dei termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la fase decisoria si svolgerà secondo le disposizioni del codice di procedura civile”;

11. Il giudice può disporre lo svolgimento dell'udienza per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico di ufficio ai sensi della lett. H), salvo opposizione delle parti; il giudice nel decreto con cui detta le modalità di udienza –da comunicare anche al consulente tecnico di ufficio nominato- assegna eventualmente dei termini per note autorizzate per formulare brevi osservazioni al quesito già articolato; il giudice adotterà i provvedimenti necessari consequenziali; nel termine assegnato dal giudice, il consulente tecnico di ufficio depositerà dichiarazione di impegno e accettazione dell'incarico firmati digitalmente e indicazione della data, orario e modalità di inizio delle operazioni peritali; ove le operazioni peritali comportino contatti ravvicinati tra le persone, indicherà una data successiva al 30.6.2020 o ad altra eventualmente stabilita da provvedimenti normativi o del Presidente del Tribunale in ragione dell'emergenza sanitaria in corso; il giudice con successivo provvedimento fisserà i termini di deposito della bozza, per l'invio delle osservazioni all'ausiliario del giudice e per il deposito della relazione definitiva e fisserà l'udienza di prosecuzione;


Capo III

Disposizioni finali


1. Giusto l'art. 88 c.p.c., per ovviare ad eventuali disguidi organizzativi, in ogni caso di deposito di atti di parte, detti atti vanno inviati via p.e.c. alla controparte nella medesima data.

Milano li, 4 maggio 2020.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Vinicio Nardo



Il Presidente del Tribunale
Roberto Bichi,



PR*🔒*TECT YOUR FUTURE



PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO

16 aprile 2020 - rev. 05

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19

INDICE

INDICE.....	2
PREMESSA.....	3
OBIETTIVO DEL PIANO.....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
INFORMAZIONE.....	3
MODALITÀ DI INGRESSO.....	4
PULIZIA E SANIFICAZIONE.....	5
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.....	5
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	6
GESTIONE SPAZI COMUNI.....	6
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.....	7
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE.....	7
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE.....	8
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS.....	8
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE.....	9
ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020.....	10
ALLEGATO 2 AUTODICHIARAZIONE COVID 19.....	11
ALLEGATO 3 AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA.....	12
ALLEGATO 4 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	13
ALLEGATO 5 - SEGNALETICA.....	14

PREMESSA

Gli Uffici Giudiziari di Milano, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.

OBIETTIVO DEL PIANO

Obiettivo del presente piano è rendere gli Uffici Giudiziari di Milano un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
- DPCM 8 marzo 2020
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
- DPCM 11 marzo 2020
- Ordinanza Regione Lombardia n. 514, del 21 marzo 2020
- DPCM 22 marzo 2020
- Ordinanza Regione Lombardia n. 515, del 22 marzo 2020
- Ordinanza del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute, del 22/03/2020
- Ordinanza Regione Lombardia n. 517, del 23 marzo 2020
- Circolare Prefettura di Milano n.15.5, del 23 marzo 2020
- D.L. n.19, del 25 marzo 2020
- DPCM 1 aprile 2020
- Ordinanza Regione Lombardia n. 521, del 4 aprile 2020

INFORMAZIONE

Gli Uffici Giudiziari di Milano informano tutti i lavoratori e chiunque entri in sede circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant e infografiche informative.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in sede (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

MODALITÀ DI INGRESSO

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà sottoporsi in autonomia al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non dovrà accedere ai luoghi di lavoro.

E' precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i), convertito con la legge n. 13 del 5 marzo 2020.

E' stata data disposizione da parte dei capi degli uffici e dei dirigenti amministrativi affinché l'ingresso degli Uffici Giudiziari sia limitato esclusivamente ai soggetti facenti parte dei presidi in presenza predisposti con circolari di servizio, agli avvocati e agli utenti che siano stati convocati per improcrastinabili ragioni per accedere agli Uffici oltre che a tutti gli altri addetti agli enti presenti presso i Palazzi di Giustizia secondo le disposizioni emergenziali dei rispettivi datori di lavoro.

Il Presidente della Corte e il Procuratore Generale hanno disposto inoltre che chiunque abbia accesso sia sottoposto a verifica della temperatura ovvero compili apposita autocertificazione (vedasi modello Autocertificazione Allegato 3) che dovrà essere consegnata all'ingresso.

E' previsto il rilevamento della temperatura agli ingressi mediante scanner mobili oppure termometri laser; nel dettaglio, chi accede a Palazzo dovrà misurare la propria temperatura mediante tali strumenti, con la supervisione e la verifica da parte del personale della vigilanza; nel caso in cui la temperatura rilevata risulterà superiore ai 37,5°, la persona verrà isolata mettendo in atto quanto previsto nel capitolo "Gestione di una persona sintomatica in sede" del presente Protocollo.

In allegato 4 l'informativa sul trattamento dei dati.

Tenuto conto della ordinanza della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020, è necessario, per accedere nei Palazzi di Giustizia l'uso delle mascherine o di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, di guanti e degli altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Sono effettuate sanificazioni generali degli uffici e degli spazi all'interno del Palazzo; inoltre sono state effettuate alcune sanificazioni straordinarie negli uffici in cui sono stati rilevati alcuni casi di lavoratori affetti da Covid-19.

È assicurata la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; vengono utilizzati nella pulizia i prodotti indicati dal Ministero della Salute al fine di permettere la sanificazione.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali dell'Amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.

Le finestre sono essere aperte regolarmente scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate, mentre quelle vicine non dovranno essere aperte durante le ore di punta.

Gli impianti di ventilazione sono puliti regolarmente, le prese e le griglie di ventilazione dell'aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone e con alcol etilico 75%. Quelli di ventilazione meccanica controllata (Vmc) sono tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Sono tenuti sotto controllo i parametri microclimatici (ad esempio la temperatura, l'umidità relativa, e la CO₂). Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (Vmc) è eliminato totalmente il ricircolo dell'aria. Sono puliti regolarmente i filtri e acquisite informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull'impianto di condizionamento ed eventualmente sostituito con un pacco filtrante più efficiente.

È garantita la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, telefoni con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle aule che negli spazi comuni.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in sede adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

L'amministrazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti e disinfettanti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, secondo le modalità suggerite dal Ministero della Salute.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine o protezioni, la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità quali le ulteriori cautele indicate dall'Ordinanza della Regione Lombardia 521 del 4 aprile 2020.

Tenuto conto della ordinanza della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020, è comunque necessario, all'interno degli edifici ospitanti gli uffici giudiziari, negli spazi comuni, l'uso delle mascherine o di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, e degli altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Vanno evitati in ogni caso assembramenti di più di 2 persone all'interno delle sedi giudiziarie.

A tutti gli operatori di cancellerie e uffici in accesso al Palazzo secondo i turni di presenza per i servizi pubblici essenziali vengono distribuite mascherine e guanti.

Sono stati inoltre installati vetri in corrispondenza degli sportelli con il pubblico.

GESTIONE SPAZI COMUNI

È garantita la pulizia degli spazi comuni giornaliera, con appositi detergenti per la sanificazione dei locali wc e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Le persone presenti negli immobili devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l'igiene delle mani;

Devono essere messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e nelle aule, detergenti all'interno dei servizi igienici).

È necessario limitare gli spostamenti all'interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile.

Va contingentato l'accesso agli spazi comuni all'interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'amministrazione ha disposto, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, la chiusura di tutti servizi non essenziali o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza.

Inoltre, l'Amministrazione ha messo in essere le seguenti misure:

- ha assicurato un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- ha utilizzato lo *smart working* per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
- ha disposto di effettuare video/audio conferenze in remoto
- ha disposto la chiusura tutti gli sportelli di accesso dal pubblico, garantendo per i servizi essenziali l'accesso solo su prenotazione
- ha sospeso l'URP
- ha sospeso gli info point penale e civile
- ha remotizzato le udienze di convalida fermo per i detenuti
- ha disposto la chiusura degli archivi
- ha disposto la chiusura dei cantieri in corso di realizzazione
- ha disposto sia i pagamenti sia la trasmissione degli atti per via telematica; dove non presenti sistemi, si è disposta la trasmissione e richiesta mezzo pec o peo
- richiedendo lo svolgimento delle attività dei tirocinanti mediante lavoro in remoto
- ha sospeso le attività dei centralinisti non vedenti, un messaggio registrato invita a chiamare i numeri diretti resi disponibili nei siti web dei vari Uffici giudiziari;
- ha sospeso le nuove collaborazioni con i diversi enti per i tirocinanti
- ha sospeso le attività dei militari in ausiliaria.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno degli uffici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni degli uffici giudiziari.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE

Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'Ufficio competente, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello delle persone che siano entrate in "contratto stretto" secondo le indicazioni del medico competente e del Ministero della Salute.

L'Amministrazione procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti, i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e l'Unità di crisi appositamente creata presso il Ministero della Giustizia.

L'Amministrazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in sede che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'amministrazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli uffici, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. *Decalogo*, allegato al presente protocollo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'Amministrazione situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'amministrazione provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Le visite mediche periodiche ed esami strumentali potranno essere rimandate a data da destinarsi, anche in caso di superamento della periodicità prevista dal programma di

sorveglianza sanitaria, se non potranno essere rigorosamente rispettate le seguenti precauzioni: regolazione dell'accesso all'ambulatorio del medico competente solo dopo contatto telefonico e su appuntamento evitando affollamento negli spazi d'attesa, garantendo la distanza indicata dall'autorità sanitaria tra le persone. Presso l'ambulatorio dovranno essere disponibili mascherine chirurgiche (Vedi linee guida OMS ed indicazioni fornite da DL 02/03/2020 n. 9, art. 34 punto 3) e disinfettante per le mani.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È favorito il coordinamento per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle RSU e dei RLS.

ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020

Misure igienico-sanitarie

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, della distanza interpersonale indicata dall'autorità sanitaria;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate¹.

¹ Indicazione da sostituire con le indicazioni di cui all'Ordinanza Regione Lombardia 521 del 4 aprile 2020 circa ***l'obbligo delle mascherine (o del viso protetto) per chi esce di casa.***

ALLEGATO 2 AUTODICHIARAZIONE COVID 19

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____, nato il ____/____/____
a _____ (____), residente in _____
(____), via _____ e domiciliato in _____
(____), via _____, identificato a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____
in data ____/____/____, utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19** (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
 - che lo spostamento è iniziato da _____
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _____
 - **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
 - **di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del**
Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di partenza) e del
Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti _____
(indicare quale);
 - **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;**
 - che lo spostamento è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
 - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
 - motivi di salute.
- A questo riguardo, dichiara che _____

(lavoro presso ..., devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....).

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

ALLEGATO 3 AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO

Rilevazione della temperatura corporea in entrata

Come da protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio, La invitiamo a sottoporsi, prima dell'accesso ai locali, alla rilevazione della temperatura corporea da parte di personale e mediante strumentazione aventi caratteristiche idonee ai sensi del Protocollo Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020 e

Nel caso in cui Lei non intenda sottoporsi alla rilevazione, La invitiamo ad attestare di aver già autonomamente provveduto alla rilevazione in data odierna di una temperatura corporea non superiore a 37,5°.

Le precisiamo che non Le sarà consentito l'accesso nel caso Le venga rilevata una temperatura superiore al predetto limite, oppure Lei non attesti quanto richiesto.

Nome:

Cognome:

(solo per esterni) Azienda/Ente:

(solo per esterni) Telefono e mail:

DICHIARA

- Di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea.
- (in alternativa)* Di aver già provveduto autonomamente, prima dell'accesso in azienda, alla rilevazione della propria temperatura corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 37,5°.
- Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore

Data

Firma

ALLEGATO 4 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici giudiziari di Milano o ad altri luoghi comunque a quest'ultimi riferibili.

Titolare del trattamento

Ministero della Giustizia, con sede legale in via Arenula 70, Roma.

Il DPO - Data Protection Officer è contattabile ai seguenti indirizzi mail: PEC: responsabileprotezionedati@giustiziacert.it PEO: responsabileprotezionedati@giustizia.it numero di telefono: tel +39 06 68853703.

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

- a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°;
- b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:

- a) al personale degli Uffici Giudiziari di Milano. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro;
- b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici giudiziari di Milano o ad altri luoghi comunque a questi ultimi riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020.

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione di tale Protocollo.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici degli Uffici Giudiziari di Milano o ad altri luoghi comunque a questi ultimi riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato da personale della Società incaricata della vigilanza all'accesso, nella sua qualità di Responsabile del trattamento.

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la società incaricata non effettua alcuna registrazione del dato. L'identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, l'interessato sarà informato della circostanza.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati presso la Procura Generale di Milano non oltre il termine dello stato d'emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla (ragione/denominazione sociale azienda), ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

ALLEGATO 5 - SEGNALETICA

Di seguito è riportata la segnaletica per l'applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata secondo necessità.

La segnaletica è la seguente:

- Dieci comportamenti da seguire
- No assembramento
- Evitare affollamenti in fila
- Mantenere la distanza indicata dall'autorità sanitaria
- Uso Ascensore
- Lavare le mani
- Igienizzare le mani
- Coprire la bocca e il naso
- No abbracci e strette di mani
- Disinfettare le superfici
- Soccorsi.

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



Ministero della Salute



www.salute.gov.it



Ministero della Sanità

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?



Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie


LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!




Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua




applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo




il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro




frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
for **PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

October 2005, version 1



World Health Organization

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty, in any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. No account shall the World Health Organization be taken for damages arising therefrom.


NO ASSEMBRAMENTI DI PERSONE




SE HAI SINTOMI INFLUENZALI NON
ANDARE AL PRONTO SOCCORSO
O PRESSO STUDI MEDICI, MA
CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI, LA GUARDIA
MEDICA O I NUMERI REGIONALI



INDOSSARE APPOSITA
MASCHERINA SE LA
DISTANZA INTERPERSONALE
È MINORE DI UN METRO



INDOSSARE GUANTI



EVITARE AFFOLLAMENTI IN FILA



MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO



IN ASCENSORE È
CONSENTITO L'ACCESSO
A 1 SOLA PERSONA
PER VOLTA




LAVARE SPESSO LE MANI



IGIENIZZARE LE MANI PRIMA DI RAGGIUNGERE LA PROPRIA POSTAZIONE



COPRI LA BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO SE
STARNUTISCI O TOSSISCI O IN
MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA
DEL GOMITO



EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO



DISINFETTARE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI USO COMUNE

